



PROVINCIA di BENEVENTO

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi si applicano alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

Articolo 2 - Competenza

1. Tutte le nomine e le designazioni presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate spettano al Presidente della Provincia, con l'eccezione di quelle espressamente riservate al Consiglio Provinciale dalla legge.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate devono:

- avere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile;
- possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti, aziende, istituzioni e società partecipate, previsti dalla normativa vigente.

2. Non potranno di norma essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia coloro che abbiano ricoperto la stessa carica per i due mandati precedenti e coloro che ricoprono già un'altra carica presso un ente, azienda, istituzione o società partecipata in rappresentanza della Provincia.

3. Fanno eccezione le nomine e le designazioni di dipendenti della Provincia.

Articolo 4 - Avviso

1. Le nomine e le designazioni possono essere precedute dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia e all'Albo Pretorio *on line* di apposito avviso del Presidente, contenente l'indicazione delle nomine e designazioni da effettuare e delle loro caratteristiche.

2. Le candidature presentate non vincolano gli organi decisionali.

3. Il Presidente può effettuare le nomine e designazioni anche al di fuori delle candidature presentate.

4. Le nomine e designazioni sono effettuate rispettando l'equilibrio di genere.

Articolo 5 - Adempimenti dei rappresentanti della Provincia

1. Coloro che sono stati individuati come rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate devono presentare, prima dell'atto formale di designazione o di nomina, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconfirmità, ai sensi della normativa vigente.

2. Tutti i rappresentanti della Provincia devono inoltre presentare annualmente le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente.

3. I rappresentanti della Provincia sono tenuti a presentare una relazione sull'attività svolta, semestralmente o su richiesta del Presidente.

Articolo 6 - Emolumenti

1. Gli emolumenti da corrispondere per ciascuna carica sono stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo 7 - Albo delle nomine e designazioni

1. Il Settore Affari Generali tiene l'albo delle nomine e designazioni presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, mettendolo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
2. L'Albo deve contenere gli atti di nomina e designazione dei rappresentanti nonché i curricula, gli emolumenti e le date di inizio e di fine dei rispettivi mandati.

Articolo 8 - Revoca

1. Il Presidente può, per motivate ragioni, procedere alla revoca dei rappresentanti della Provincia.

Articolo 9 - Decadenza delle nomine

1. Tutte le nomine e designazioni decadono con effetto dalla proclamazione del Presidente della Provincia.
2. Tutte le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Provinciale decadono con effetto dalla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Provinciale
3. Le nuove nomine sono effettuate entro 45 giorni ex art. 50, co. 9 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.
4. Fino alla sostituzione i nominati restano in carica in regime di "prorogatio".

Articolo 10 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, tutte le nomine e le designazioni in atto al momento della sua adozione si intendono cessate o decadute, fatta salva l'applicazione del regime di "prorogatio".
2. Il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, provvedono alle nuove nomine e designazioni nel termine di 45 giorni ex art. 50, co. 9 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.